

COMUNE DI CARPI
Provincia di Modena

L'ORGANO DI REVISIONE

VERBALE N. 38/2022

Oggetto: Proposta di deliberazione di Giunta comunale ad oggetto **“Seconda integrazione piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024.”**.

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Carpi,

composto da:

- dott. Carlo Costa – Presidente
- dott. Angelo Adamini – componente
- dott. Andrea Cappelloni – componente

Visti:

- l'[art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001](#) che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'[articolo 39 della L. n. 449/1997](#) e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'[art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006](#), che recita *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”*;
- l'[art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006](#) che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'[art. 76, comma 4 del D.L.112/2008](#), convertito con modificazioni nella [L. 133/2008](#), ovvero, *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”*;
- l'[art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006](#), che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;
- il documento recante le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.
- l'[art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019](#), come convertito nella [L.n.58/2019](#) il quale prevede che *“2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le*

finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento.”;

- il decreto ministeriale 17 marzo 2020, avente oggetto “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni.”, emanato in attuazione dell’art.33, comma 2 del D.L. n.34/2019 sopra richiamato, pubblicato sulla GU n.108 del 27-4-2020

Preso atto che:

- il [D.L. 113/2016](#) ha abrogato la lett. a) del su riportato [comma 557 dell’art. 1 della Legge 296/2006](#) “riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”;
- l’[articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001](#), prevede l’onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato [articolo 33](#) ne rispondono in via disciplinare;

Rilevato che i Dirigenti comunali hanno attestato, come da relazioni conservate agli atti, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

Vista la proposta di deliberazione di Giunta comunale, avente ad oggetto “ **Seconda integrazione piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024.**”;

Preso atto che l’Ente:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- risulta essere adempiente con la BDAP Bilanci e MOP;

Dato atto che:

- il valore di riferimento del Comune rispetto alle fasce previste dall’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 e dal decreto ministeriale 17 marzo 2020 è il seguente:

SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA DELLA SPESA DI PERSONALE: VALORE DI RIFERIMENTO E FASCIA DI APPARTENENZA AI SENSI DELL’ART. 33 DEL D.L. 34/2019							
	Anno	Documento di bilancio	Importo (*)	Valore % di riferimento (**)	Valore-soglia % medio (tab. 1)	Valore-soglia % superiore (tab. 3)	Fascia di appartenenza
Spesa di personale	2021	Rendiconto	€ 20.840.767,53	28,48%	27,60%	31,60%	intermedia
Entrate correnti	2021 (***)	Rendiconto	€ 76.058.892,15				
FCDE	2021	Assestato	€ 2.883.996,82				
<p>Note</p> <p>(*) valori consolidati con Unione (cd. “ribaltamento”) e, solo per entrate e FCDE, anche con AIMAG (cd. “ribaltamento”)</p> <p>(**) $\frac{\text{spesa del personale}}{\text{entrate correnti} - \text{FCDE}} \%$</p> <p>(***) Sono considerate le entrate dell’ultimo rendiconto approvato, anziché la media delle entrate degli ultimi tre rendiconti approvati, poiché, per gli enti in fascia intermedia, come appunto il Comune di Carpi, l’art. 33, c. 2 del d.l. 34/2019 stabilisce che: “I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente <i>registrato nell’ultimo rendiconto</i> della gestione approvato”. Nello stesso senso, anche la Circolare del Ministro della P.A. del 13.05.2020: “Questi comuni, <i>in ciascun esercizio di riferimento</i>, devono assicurare un rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti non superiore a quello calcolato sulla base dell’ultimo rendiconto approvato”. In ogni caso, qualora il riferimento o l’orientamento interpretativo dovessero mutare o essere meglio precisati, i calcoli sopra esposti saranno adeguati.</p>							

Rilevato che:

- è **rispettato** il vincolo numerico per il personale a tempo determinato e somministrato come previsto dall’art. 50, comma 3 del CCNL 21/05/2018 nella misura massima del 20% del totale dei dipendenti a tempo indeterminato;
- è **rispettato** quanto introdotto dal d.lgs. 75/2017 all’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 165/2001 dove viene posto il “*divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;*”

Preso atto che:

- il limite di cui all’[art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006](#), come modificato dall’[art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014](#), risulta il seguente: **Media triennio 2011-2012-2013 € 19.447.955,37;**

- le previsioni di spesa per gli anni 2022, 2023 e 2024 sono state sterilizzate degli incrementi dovuti al nuovo CCNL 2016-2018 del 21/05/2018 e al CCNL personale dirigenziale Area Funzioni locali 17 dicembre 2020 e rispettano il limite di cui all'[art. 1, comma 557 della L. 296/2006](#);

Preso atto che per il rispetto del limite di cui all'[art. 9, comma 28 del D.L.78/2010](#), la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009 pari a € 892.229,90 per gli enti in regola con vincoli commi 557 e 562 legge 296/2006 (per gli enti non in regola con vincoli commi 557 e 562 legge 296/2006 il limite è pari al 50% della spesa sostenuta nel 2009) così rideterminata a seguito della esclusione della spesa dei rapporti a tempo determinato di cui all'[art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000](#), del personale comandato (ferma restando l'imputazione figurativa della spesa per l'ente cedente come indicato dalla Corte dei Conti Autonomie n. 12/2017) e del personale coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea nonché nell'ipotesi di cofinanziamento, con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti

Considerato che:

- in materia di approvazione piano dei fabbisogni, sono state emanate le seguenti disposizioni normative:

- l'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, "Piano Integrato di attività e organizzazione", che, al comma 6, prevede l'adozione di un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni;
- il d.p.r. 24 giugno 2022, n. 81, "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione", che prevede che, tra gli altri, il Piano dei Fabbisogni venga assorbito nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO);
- la nuova disciplina del PIAO, da redigere secondo le disposizioni del decreto 30 giugno 2022, n. 132 è entrata in vigore il 22 settembre 2022, che l'articolo 8, comma 3, del predetto decreto stabilisce che "in sede di prima applicazione, il termine ... è differito di 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione" e che il termine per l'approvazione dei bilanci 2022-2024 degli enti locali è stato differito al 31 agosto 2022 (decreto del Ministro dell'Interno 28 luglio 2022), è stato ritenuto necessario continuare a fare riferimento ai precedenti strumenti di programmazione, approvando successivamente il PIAO nei termini di legge;

- nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 14 settembre 2022 è stato pubblicato il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 22 luglio 2022 recante "Definizione di linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche", che verrà applicato in sede di programmazione dei fabbisogni 2023-2025;

Considerato che:

- le assunzioni previste dalla seconda integrazione riguardano esigenze sostitutive di personale di cui non era prevista la cessazione e pertanto la copertura finanziaria è già presente negli strumenti di programmazione vigenti;
- per le assunzioni previste dalla seconda integrazione verranno utilizzate le procedure contemplate dall'articolo 3-bis del d.l. 80/2021, convertito in legge 113/2021, avente ad oggetto "Selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione degli enti locali";
- per la gestione delle predette procedure l'Unione delle Terre d'Argine, per conto del Comune di Carpi, ha sottoscritto degli appositi accordi con l'Unione Valle del Savio e la Provincia di Modena;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Dirigenti competenti, ai sensi degli [articoli 49](#) - 1° comma - e [147 bis del D.Lgs. n. 267/2000](#);
per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'[art. 19, comma 8 della L. 448/2001](#), a seguito dell'istruttoria svolta;

R a m m e n t a

che non è possibile procedere all'assunzione di nuovo personale senza aver preventivamente approvato il piano delle azioni positive in materia di pari opportunità previsto dall'[art.48, comma 1 del d.lgs. 198/2006](#) e il piano delle performance di cui all'[art.10 della legge 150/2009](#);

A c c e r t a

che la *LA SECONDA INTEGRAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE 2022-2024* consente di rispettare:

- il limite di spesa della dotazione organica ai sensi dell'art. 1, comma 421, della legge 190/2014;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2000;

E s p r i m e

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale avente ad oggetto “**Seconda integrazione piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024.**”;

A s s e v e r a

il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019.

05/10/2022

I Revisori
dott. Carlo Costa
dott. Angelo Adamini
dott. Andrea Cappelloni
(documento firmato digitalmente)